

COPIA

COMUNE DI SALUDECIO

(PROVINCIA DI RIMINI)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. Reg. 28 Del 28-09-2020	Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE
------------------------------	---

L'anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 21:00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in seduta Ordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

POLIDORI DILVO	P	MELEGARI ELISA	P
CASADEI CARLO	P	BAZZANI GIULIANI MARCO	P
DINA PIETRO	A	SANCHINI GIUSEPPE	A
TENTI ANDREA	P	CIALOTTI ROBERTO	P
FRONZONI GIGLIOLA	P	FACONDINI AUGUSTO	P
DI PASQUA GIOACCHINO GIUSEPPE	P	CASADEI PAOLO	P
RAGGI SARA	P		

Presenti n. 11

Assenti n. 2

E' intervenuto l'Assessore esterno:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. POLIDORI DILVO in qualità di SINDACO
- Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott. BERGNESI OSCAR.
- Vengono nominati scrutatori i Signori:
MELEGARI ELISA
BAZZANI GIULIANI MARCO
CASADEI PAOLO
- **La seduta é Pubblica.**

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del T.U. 18.08.2000, n.267 come segue:

- Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarita' contabile
- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Introduce l'argomento il Sindaco che da' lettura del punto all' Odg per poi cedere la parola all'assessore al Bilancio e Organizzazione Dott. Di Pasqua il quale da lettura di una propria relazione allegato in uno al presente verbale.

Terminato l'intervento del dott. Di Pasqua interviene la Dott.ssa Saioni, responsabile del settore finanziario, la quale sottolinea nel merito che conseguentemente all'intervento di ARERA . Autorità di regolazione per energia reti e ambiente – sarà sempre di più affermato il principio che chi inquina, paga, nel senso che la regolamentazione porterà sempre di più a pagare chi produce più rifiuti. Questo nuovo regolamento pertanto tiene in parte già conto dei nuovi principi e delle modifiche normative nel frattempo intervenute, oltre ad attuare una sorta di uniformazione normativa con gli altri Comuni.

Interviene il consigliere Cialotti, il quale relativamente alle riduzioni non domestiche chiede se è stato quantificato il totale delle detrazioni applicate.

L'assessore Di Pasqua rimanda al punto successivo in quanto argomento pertinente.

Dopo il dibattito si prosegue con la trattazione del sottoesposto argomento.

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;


Visto l'art. 1, comma 682, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale testualmente recita:

«Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concemente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta...»;

Considerato che l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile anche alla Tari;

Visto l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

« Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;



Considerato che:

- l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18, e s.m.m.ii. ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2020;
- l'art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato:
 - il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, norma che prevedeva l'approvazione, per l'anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile;
 - il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, norma che prevedeva il differimento del termine di cui al comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 al 30 giugno 2020;
- si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui all'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, secondo cui il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 61, in data 23.10.1998 e s.m.i.;

Considerato che, sentita l'Amministrazione Comunale le rate del ruolo tari per l'anno 2020 sono: 31 ottobre (1 rata) 30 novembre (2 rata) con eventuale versamento unica soluzione al 31 ottobre 2020;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

Visti:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, Testo Unico sul Pubblico Impiego;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011 e ss.mm.ii., Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento dell'ordinamento generale degli uffici e dei servizi

Con voti favorevoli n.8 e contrari n.3 (Cialotti, Casadei P. e Facondini)

DELIBERA

- 1) di approvare il «**Regolamento per l'applicazione della nuova della Tassa sui rifiuti (TARI)**», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e che si compone di n. 51 articoli;
- 2) di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2020 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 3 del presente dispositivo;
- 3) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.
- 4) Di stabilire, sentita l'Amministrazione Comunale le seguenti rate del ruolo tari per l'anno 2020: 31 ottobre (1 rata) 30 novembre (2 rata) con eventuale versamento unica soluzione al 31 ottobre 2020;

Infine, stante l'urgenza, con voti favorevoli n.8 e contrari n.3 (Cialotti, Casadei P. e Facondini)

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



COMUNE DI SALUDECIO
Provincia di Rimini
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA RIFIUTI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 28/09/2020

INDICE

CAPO I –APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI

Art. 1 – Disciplina della tassa sui rifiuti

Art. 2 – Rifiuto solido urbano e rifiuto speciale assimilato all'urbano

Art. 3 – Soggetto attivo

Art. 4 – Soggetto passivo

Art. 5 – Presupposto oggettivo

Art. 6 – Detenzione temporanea

Art. 7 – Superfici assoggettate a tributo

Art. 8 – Definizione di aree imponibili

Art. 9 – Locali ed aree esclusi dal tributo

Art. 10 – Decorrenza della tassa

Art. 11 – Vincolo di solidarietà

Art. 12 – Istituzioni scolastiche

CAPO II –CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art. 13 – Composizione della tassa

Art. 14 – Piano finanziario

Art. 15 – Commisurazione della tassa

CAPO III - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

Art. 16 – Categorie di contribuenza

Art. 17 –Utenze domestiche

Art. 18 – Classificazione delle utenze domestiche

Art. 19 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

Art. 20 – Utenze non domestiche

Art. 21 – Calcolo della TARI per le utenze non domestiche

Art. 22 – Determinazione della superficie imponibile

Art. 23 – Aree di pertinenza di utenze non domestiche

CAPO IV – DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE E DELLE ESENZIONI

Art. 24 – Istanza per riduzioni e esenzioni

Art. 25 – Criteri per le riduzioni della Tari

Art. 26- Interventi a favore di soggetti in condizione di grave disagio socio economico

Art 27- Interventi a favore di categorie di utenze non domestiche penalizzate dalla situazione emergenziale determinata dalla pandemia covid-19

Art. 28 – Criteri per riduzioni della Tari per la raccolta differenziata

Art. 29 – Casi di esenzione

Art. 30 – Riduzioni per raccolta differenziata con e conferimento alle sea da parte delle utenze domestiche

Art. 31 – Riduzioni e agevolazioni per le utenze non domestiche

Art. 32 – Riduzioni per utenze non domestiche

Art. 33 – Riduzioni per locali ed aree con produzione di rifiuti speciali

CAPO V – DISCIPLINA DEL TRIBUTO GIORNALIERO

Art. 34 – Tributo giornaliero

Art. 35 – Applicazione del tributo giornaliero in caso di occupazioni abusive

Art. 36 – Tributo provinciale

CAPO VII – DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO

Art. 37 – Dichiarazione di detenzione o possesso, di variazione e di cessazione

Art. 38 – Termini di pagamento del tributo

Art. 39 – Riscossione

Art. 40 – Dilazioni di pagamento e rateazioni

Art. 41 – Rimborsi e compensazioni

Art. 42 – Importi minimi e altre disposizioni

Art. 43 – Funzionario responsabile del tributo

CAPO VIII – ACCERTAMENTI – SANZIONI - CONTENZIOSO

Art. 44 – Verifiche ed accertamenti

Art. 45 – Sanzioni

Art. 46 – Accertamento con adesione

Art. 47 – Diritto di interpello

Art. 48 – Riscossione coattiva

Art. 49 – Trattamento dei dati personali

Art. 50 – Norme transitorie e finali

Art. 51 – Clausola di adeguamento

CAPO 1
APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI

Art. 1
DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs 446/1997, attiva e disciplina l'applicazione della tassa comunale sui rifiuti, istituito dall'art. 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n.147 per la copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati al recupero e/o allo smaltimento, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e successive modificazioni ed integrazioni e tenuto conto della loro conferma ai sensi del comma 738 dell'art. 1 della legge n.160/2019.
2. La predetta tassa sui rifiuti (TARI), è finalizzata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati al recupero e/o allo smaltimento, nel rispetto dei criteri fissati dal presente regolamento.
3. La classificazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati per quantità e qualità agli urbani è effettuata con riferimento alle definizioni di cui all' art. 184 del Dlgs n. 152/2006 e s.m.i;
4. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai comma 668 dell'art.1 della legge 147/2013 .
5. Il Comune nella commisurazione della tariffa della TARI tiene conto dei criteri determinati con regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158/199, delle disposizioni dell'Autorità di regolazione e dei criteri di articolazione delle tariffe stabilite dal presente regolamento.
6. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della TARI di cui alla L. n. 147/2013 e s.m.i, nonché alle altre norme legislative vigenti di riferimento.

ART. 2

RIFIUTO SOLIDO URBANO E RIFIUTO SPECIALE ASSIMILATO ALL' URBANO

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio pubblico, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e) del presente comma.
3. Sono rifiuti assimilati agli urbani quelli individuati dalla deliberazione di assimilazione del Comune e sue successive modifiche ed integrazioni.

ART. 3
SOGGETTO ATTIVO

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del D.L. 201/2011, soggetto attivo dell'obbligazione tributaria disciplinata dal presente regolamento, è il Comune, con riferimento a tutti gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale.

ART. 4
SOGGETTO PASSIVO

1. Il tributo è dovuto da coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 5, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o dal titolare dell'attività o dal legale rappresentante della persona giuridica, in solido con i soci.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
4. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica la tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta.
5. Per i locali destinati ad attività ricettiva (residence, affittacamere e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio.

ART. 5
PRESUPPOSTO OGGETTIVO

1. Il presupposto oggettivo è costituito dal possesso o dalla detenzione a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Sono considerati locali, ai fini dell'assoggettamento al tributo sui rifiuti e sui servizi, tutti i fabbricati esistenti sul territorio comunale, nonché qualsiasi locale e/o costruzione stabilmente ancorata al suolo, chiuso su tutti i suoi lati, a qualsiasi uso adibiti.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.
4. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato [alternativa: su tre lati] verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
5. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.



ART. 6

DETEZIONE TEMPORANEA

1. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata fino a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. In caso di detenzione superiore a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà il detentore.

ART. 7

SUPERFICI ASSOGGETTATE A TRIBUTO

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art.1, comma 647 della L 147/2013 la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo e' costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU).
2. Fino alla completa attuazione delle procedure previste dall'art. 1 comma 647 della L. 147/2013, relative all'intescambio tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini dell'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Successivamente al completamento delle anzidette procedure, la superficie imponibile sarà pari all'80% della superficie catastale.
3. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

ART. 8

DEFINIZIONE DI AREE IMPONIBILI

1. Sono considerate aree assoggettabili alla tassa sui rifiuti, tutte le aree scoperte operative in quanto suscettibili di produrre rifiuti urbani di pertinenza di utenze non domestiche a cui è applicato il tributo medesimo.
2. Per i fabbricati destinati ad utenza non domestica può essere dimostrata un'occupazione successiva se risulta da dichiarazione di inizio attività ai fini fiscali.

ART. 9

LOCALI E AREE ESCLUSI DAL TRIBUTO

1. I fabbricati adibiti ad uso residenziale non sono assoggettati al tributo solamente in assenza di potenzialità alla produzione del rifiuto e ciò si intende quando non sono presenti utenze dei servizi di acqua, luce e gas (al di fuori di quelli centralizzati nei condomini e/o fabbricati con più unità immobiliari) e non sono presenti arredi di alcun genere. Anche in assenza dei presupposti di cui al precedente capoverso, l'occupazione di un locale ad uso domestico si presume, senza la possibilità di prova contraria, dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

2. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. Sono altresì esclusi dalla tassazione:
 - a. le centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
 - b. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali. Sono invece soggetti alla tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati agli usi diversi da quello sopra indicato, come ad esempio quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta, di accesso e simili;
 - c. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia attestata da opportuna documentazione, per il periodo durante il quale permangono queste condizioni e vi sia effettiva assenza di occupazione;
 - d. le superfici comuni dei condomini, di cui all'art. 1117 del codice civile, relative alle scale e agli ingressi, purché non utilizzati in via esclusiva;
 - e. le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del c.c., insistenti sul fondo agricolo e relative pertinenze. Sono invece soggette a tariffa le parti abitative delle costruzioni rurali, nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicate sul fondo;
 - f. solai e sottotetti non collegati da scale fisse, ascensori o montacarichi, e con altezze inferiori a m. 1,50;
 - g. i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello Stato (chiese e sagrestie).
4. Sono altresì esclusi dal tributo:
5. i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
6. I locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.
7. Nel caso di locali esclusi dal tributo ai sensi delle precedenti lettere a) o b) che si trovino all'interno di fabbricati a destinazione ordinaria e quindi accatastati assieme a locali soggetti al tributo, la loro incidenza in termini di superficie da sottrarre al tributo viene calcolata in maniera proporzionale alla superficie calpestabile, tenuto conto delle superfici convenzionali che influiscono sulla superficie catastale.
8. Le circostanze che determinano la non assoggettabilità al tributo devono essere indicate nella dichiarazione di attivazione o di variazione dell'occupazione o conduzione e debitamente riscontrate in base ad elementi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
9. Sono escluse dall'applicazione del tributo, oltre alle superfici scoperte in condizioni analoghe a quelle indicate al comma 4 dell'articolo 8, le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle civili abitazioni, a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali, di cui all'art. 1117 del Codice Civile, che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
10. Sono altresì escluse:
11. le aree non accessibili e/o intercluse da stabile recinzione;
12. le aree abbandonate e comunque in condizioni tali da evidenziarne il mancato utilizzo.
13. le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

Art. 10
DECORRENZA DELLA TASSA

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio la detenzione o il possesso.
3. La cessazione nel corso dell'anno della detenzione o possesso dei locali e delle aree, purché debitamente accertata, a seguito di dichiarazione, comporta la cessazione dell'obbligazione tributaria e il rimborso del tributo eventualmente già versato a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui la dichiarazione viene presentata.
4. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione della detenzione o possesso il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che non ha presentato la dichiarazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree ovvero se il tributo sia stato assolto dal detentore, occupante o possessore subentrante.

Art. 11
VINCOLO DI SOLIDARIETA'

1. I soggetti passivi che detengono od occupano i locali o le aree, come individuate ai precedenti articoli 5 ed 6, sono tenuti al versamento del tributo con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i suddetti locali o aree. Su esplicita richiesta è consentita l'accollo ai sensi dell'art. 2 della L. n. 212/2000 come disciplinato dall'art. 1 del D.L. n. 124/2019 convertito con modificazioni dalla L. n. 157/2019, ovvero dal regolamento comunale delle entrate tributarie.

Art.12
ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1. Per quanto concerne la determinazione del tributo relativamente alle istituzioni scolastiche, continuano ad essere applicate le disposizioni di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.
3. Il costo relativo al servizio di raccolta e smaltimento delle istituzioni scolastiche non coperto dal contributo di cui al comma 1, deve essere posto a carico del bilancio comunale.

CAPO II

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA

Art. 13
COMPOSIZIONE DELLA TASSA

3. La Tassa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
4. I proventi derivanti dalla tassa devono consentire la copertura integrale dei costi di investimento e di gestione del servizio di raccolta e di pulizia stradale, nonché i costi del trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti.

5. La tassa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferita ed ai relativi costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi.

Art. 14

PIANO FINANZIARIO

1. I costi per la gestione del servizio relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, devono risultare dal piano finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, secondo i criteri e le modalità indicate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e del metodo di calcolo dei costi del servizio rifiuti (MTR) di cui alla delibera n. 443/2019 e n. 238/2020 di ARERA .
2. Sulla base del piano finanziario sono determinate le tariffe che devono assicurare l'integrale copertura dei predetti costi di investimento e di esercizio.
3. L'ATERSIR (Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e per i rifiuti) esamina e delibera il Piano Finanziario e lo trasmette all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e al Comune.
4. Il Consiglio Comunale, entro il termine fissato dalla normativa vigente, deve approvare le tariffe TARI, determinate adottando i criteri indicati nei precedenti articoli e dal richiamato D:P.R. n. 158/99, indicando anche i costi sostenuti dall'ente che, per natura, rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato del predetto decreto.
5. Le tariffe sono attribuite alle diverse utenze suddivise in due macroclassi individuate dal decreto di cui al comma 1, in utenze domestiche ed utenze non domestiche.

Art. 15

COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. Il tributo sui rifiuti e sui servizi è corrisposto sulla base della tassa commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e l'art.14 della Direttiva Comunitaria 2009/98/CE e al metodo di calcolo dei costi del servizio rifiuti (MTR) di cui alla delibera n. 443/2019 e n. 238/2020 di ARERA.

CAPO III

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

Art. 16

CATEGORIE DI CONTRIBUENZA

1. Le categorie di contribuenza sono quelle individuate nel D.P.R. 158/99
2. I locali e/o le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite dal D.P.R. 158/1999, sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

3. Le categorie di utenza sono determinate sulla base delle certificazioni rilasciate dagli organi competenti per l'autorizzazione all'esercizio di attività. Il comune si riserva di verificare la documentazione prodotta dall'utente, nonché l'effettiva destinazione d'uso dei locali e delle aree.

4. Al fine dell'applicazione della tariffa in ciascuna delle suddette categorie si intendono ricompresi anche eventuali locali di servizio e pertinenze (es. depositi, uffici, servizi) a meno che non siano accatastati autonomamente.

Art. 17

UTENZE DOMESTICHE

1. Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni ed alle pertinenze di queste, quali soffitte, solai, cantine, garage, ecc...
2. La tariffa delle utenze domestiche è rapportata sia alla superficie dei predetti fabbricati, sia al numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultante dai registri anagrafici comunali.
3. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 37, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate periodicamente dall'ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
4. Nel caso di 2 o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo.
5. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, nonché per quelle occupate da non residenti o da residenti all'estero ovvero tenute a disposizione dai residenti per propri usi e per quelli dei familiari, il numero degli occupanti si presume pari a 2.
6. I soggetti residenti non vengono conteggiati nel nucleo familiare, purché venga presentata apposita istanza, qualora:
 - Il soggetto abbia un diverso domicilio per motivi legati al lavoro o allo studio, per un periodo di durata superiore a sei mesi,
 - Il soggetto sia una persona anziana/disabile, collocata in casa di riposo.
7. Qualora da risultanze di controlli, effettuati anche a fini diversi dall'applicazione della tariffa, emerga un numero superiore di occupanti l'alloggio, verrà applicata la tariffa corrispondente.

Art. 18

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare. In particolare l'ultima categoria include, in maniera residuale, sia i nuclei con sei componenti sia i nuclei con più di sei componenti.

Art. 19

CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tari relativa alle utenze domestiche è rapportata alla superficie di ogni categoria di dette utenze, come individuate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, sulla scorta del numero dei componenti il nucleo familiare, corretta con uno specifico coefficiente di adattamento.
2. La quota variabile della tari è rapportata alla quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche, in relazione alle predette categorie di utenze, opportunamente corretta con specifici coefficienti.

3. Per nucleo familiare si intende il numero complessivo dei residenti nell'abitazione, anche se appartenenti a nuclei anagraficamente distinti.
4. 1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza e per quelle tenute a disposizione dai residenti per propri usi e per quelli dei familiari, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 37, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate periodicamente dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
5. 2. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 37.

Art.20

UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche riguardano i soggetti che occupano locali e/o aree nell'esercizio di un'attività con o senza scopo di lucro.
2. La TARI delle utenze non domestiche è rapportata alla superficie dei predetti immobili, applicando opportuni coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto.

Art. 21

CALCOLO DELLA TARI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie omogenee come da allegato A, sulla base della quantità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività.
2. Per le utenze non domestiche, la quota fissa della tari è determinata rapportando i costi alla superficie di ogni categoria, adattata in base a specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produzione del rifiuto.
3. In particolare vengono assunte le categorie previste dal D.P.R. n. 158/99.
4. Per ulteriori categorie di utenze non previste dal D.P.R. n. 158/99 verranno assunti coefficienti acquisiti a seguito di monitoraggi eseguiti sul territorio.
5. La quota variabile della tassa delle utenze dei precedenti commi, è calcolata in rapporto alla quantità di rifiuti prodotta, attribuita alle diverse tipologie di attività, applicando un opportuno coefficiente di adattamento.

Art. 22

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE

1. Per le unità immobiliari iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, fino alla data in cui saranno completate le operazioni di allineamento della banca dati comunale con quella catastale, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, o facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile. E' assoggettabile alla TARI l'unità immobiliare

abitativa comprese le pertinenze che siano situate nella sua prossimità, purchè risultino destinate in modo durevole a servizio della stessa anche se prive di utenze. Si intendono per pertinenze le unità immobiliari classificate alle categorie catastali C2 (cantine, soffitte, magazzini), C6 (autorimesse, rimesse, scuderie), C7 (tettoie)...

2. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

3. La superficie imponibile è misurata per i locali sul filo interno dei muri perimetrali e per le aree scoperte sul perimetro interno delle aree stesse al netto della superficie di eventuali locali che vi insistono.

4. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale). Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale rilevata in ciascun piano.

5. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 23

AREE DI PERTINENZA DI UTENZE NON DOMESTICHE

1. Al fine di individuare le aree di pertinenza di fabbricati detenuti da utenze non domestiche, si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito allo stesso, assoggettando al tributo la parte operativa.
2. Alle aree ed ai locali di pertinenza, viene applicata la tariffa vigente per la classe di appartenenza dell'insediamento principale.

CAPO IV

DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE E DELLE ESENZIONI

Art. 24

ISTANZA PER RIDUZIONI E ESENZIONI

1. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni si applicano a seguito di presentazione di istanza da redigersi sull'apposito modulo messo a disposizione dal Comune e della documentazione o autocertificazione relative al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse.
2. L'applicazione della riduzione o esenzione avverrà a partire dall'anno successivo a quello della richiesta.
3. L'agevolazione verrà concessa solo a seguito dell'avvenuta valutazione della documentazione necessaria da parte dell'ufficio competente.

ART.25

CRITERI PER LE RIDUZIONI DELLA TARI

1. Le riduzioni della TARI sono determinate in relazione ai seguenti criteri:
 - a) all'uso stagionale e/o temporaneo da parte di chi detiene abitazioni secondarie o di chi risiede all'estero;
 - b) fabbricati rurali ad uso abitativo;
 - c) alla detenzione di locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da altra documentazione atta a comprovare tale condizione.

2. La tassa ordinaria viene ridotta nella misura sottonotata:

- a) 10 % abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- b) 20 % locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

3. Per le utenze situate fuori dall'area di raccolta dei rifiuti, e più precisamente quando il più vicino punto di raccolta dista non meno di 500 mt. dall'accesso dell'area privata, il tributo è dovuto nella misura del 40%, senza possibilità di cumulo, qualora si verificassero le condizioni, di poter usufruire di ulteriori detrazioni previste dal presente articolo;

Art. 26

INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO SOCIO ECONOMICO

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, mediante una delibera di consiglio comunale che ne determina i criteri ed in base alle risorse disponibili, può accordare alle famiglie residenti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico la riduzione totale o parziale del pagamento della tassa, facendosi carico del relativo onere.

4. Le risorse necessarie a finanziare gli interventi indicati nei precedenti commi sono previste tra gli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale.

Art 27

INTERVENTI A FAVORE DI CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE PENALIZZATE DALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE DETERMINATA DALLA PANDEMIA COVID-19

1. Al fine di supportare le utenze non domestiche regolarmente iscritte in tassa, in particolare le imprese che per l'emergenza sanitaria hanno dovuto sospendere temporaneamente l'attività lavorativa in attuazione dei provvedimenti governativi adottati per il contenimento della diffusione del coronavirus COVID-19, è concessa, per la sola annualità di competenza 2020, una riduzione tariffaria ex art. 660 della legge n. 147 del 2013. La suddetta riduzione è disciplinata con apposito provvedimento del Consiglio Comunale a cui si rinvia.

ART. 28

CRITERI PER RIDUZIONI DELLA TARI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla TARI in relazione ai seguenti criteri:

- a) Conferimento per le utenze domestiche dei rifiuti raccolti differenziatamente e recuperabili direttamente ai Centri Ecologici Attrezzati (ex Centri Ambiente) secondo quanto previsto nel successivo art.30;
- b) alla quantità di rifiuti assimilati che le utenze non domestiche dimostrano di aver avviato direttamente al recupero con ditte autorizzate, e previo esplicito assenso dell'amministrazione comunale, secondo quanto previsto nel successivo art.31;

ART. 29

CASI DI ESENZIONE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013, vengono introdotte le seguenti esenzioni:

- a. esenzione per le abitazioni occupate da persone, sole o riunite in nuclei familiari, nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza assistite in modo permanente dal Comune, limitatamente ai locali direttamente abitati e con la esclusione di quelli sub-affittati;
 - b. esenzione totale per locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione.
2. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto, presentando al competente ufficio apposita istanza. L'esenzione verrà applicata dal mese successivo alla presentazione dell'istanza. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni.
 3. L'agevolazione, una volta concessa compete, anche per gli anni successivi, senza bisogno di una nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Quando queste vengono a cessare, la tassazione decorrerà dall'anno successivo a quello in cui sono venute a meno le suddette condizioni.
 4. Le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ART. 30

RIDUZIONI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA CON E CONFERIMENTO ALLE SEA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche che conferiscono direttamente il rifiuto recuperabile in maniera differenziata presso la Stazione ecologica attrezzata (ex- Centro Ambiente), è riconosciuta una riduzione della tariffa calcolata sulla base delle quantità di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente in base agli importi specificati nella seguente tabella:

Tipologia di rifiuto	€/Kg
Vegetali (scarti di giardinaggio)	0,020
Inerti	0,010
Accumulatori al piombo (batterie)	0,025
Farmaci e pile	0,025
Abiti (indumenti usati)	0,025
Ingombranti lignei, metallici e vari	0,050
Rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche - RAEE non pericolosi (elettrodomestici bianchi esclusi freddo e clima, IT e consumer electronics)	0,050
Rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche - RAEE pericolosi (freddo e clima, TV e monitor, sorgenti luminose)	0,070
Altri rifiuti che non hanno servizi di raccolta a territorio	0,010

2. In ogni caso l'ammontare della riduzione non può essere superiore al 50% della quota variabile della tariffa.

3. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi saranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso diretto all'utente.

ART.31

RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. In virtù della facoltà concessa dall'art. 14 co. 15 del D.L. n. 201/2011, si applicano le seguenti riduzioni alle tariffe delle utenze non domestiche:

- locali diversi dalle abitazioni e aree scoperte operative ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da documentazione atta a comprovare tale condizione:

-20%;

2. Nel caso di rifiuti assimilati che il produttore avvii al recupero, ai sensi dell'art. 14 co. 18 del D.L. n. 201/2011, sono applicate alle tariffe non domestiche, delle riduzioni come indicato ai commi seguenti da 3 a 5.

3. Nel caso sia dimostrata a consuntivo a seguito di presentazione di idonea documentazione, l'effettiva e corretta destinazione al recupero di rifiuti assimilati delle utenze non domestiche, è accordata una riduzione della tariffa (parte fissa e parte variabile) secondo le seguenti fasce:

- riduzione del 5% della tariffa nel caso in cui la q.tà dei rifiuti assimilati avviati al recupero sia almeno pari al 15% dei rifiuti complessivamente prodotti;
- riduzione del 15% della tariffa nel caso in cui la q.tà dei rifiuti assimilati avviati al recupero sia almeno pari al 30% dei rifiuti complessivamente prodotti;
- riduzione del 25% della tariffa nel caso in cui la q.tà dei rifiuti assimilati avviati al recupero sia almeno pari al 50% dei rifiuti complessivamente prodotti;

Dal computo dei rifiuti, sono detratte le quantità di rifiuti assimilati ceduti a titolo oneroso.

4. Per l'ottenimento della riduzione di cui al comma 3, l'utente deve presentare entro il 30 aprile dell'anno successivo, apposita istanza secondo i modelli predisposti dall'ente;
5. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili ricomprese al comma 3 non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito dal Comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, i rimborsi sono proporzionalmente ridotti.

6. E' assicurata una riduzione della superficie imponibile alle utenze non domestiche con produzione contestuale di rifiuti assimilati e/o rifiuti urbani e rifiuti speciali secondo quanto indicato all'art. 33.

ART. 32

RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le superfici delle utenze non domestiche in cui si abbia contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici o nocivi, sono applicati gli abbattimenti indicati al successivo articolo 33.

2. Non sono, in particolare, soggette a TARI:

- a. le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b. le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia di radioterapia, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

4. L'agevolazione viene concessa dietro presentazione di una richiesta annuale, corredata della prescritta documentazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo ed è concessa solo a seguito della valutazione effettuata dal competente ufficio

ART. 33

RIDUZIONI PER LOCALI ED AREE CON PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

6. I locali e le aree in cui si producono normalmente rifiuti speciali, non sono assoggettati al tributo purché il soggetto passivo dimostri l'avvenuto avvio allo smaltimento in conformità alla normativa vigente.
7. In presenza di locali e/o aree in cui vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani e/o rifiuti speciali e non sia possibile circoscrivere la superficie in cui si formano rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, la stessa superficie tassabile è ridotta, a seguito di istanza presentata dal produttore del rifiuto corredata da idonea documentazione, comprovante la produzione di detti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti in materia, delle seguenti misure percentuali:

DESCRIZIONE CATEGORIA	RIDUZIONE SUPERFICIE
Gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi, officina trasporti	10%
Laboratori d'analisi, metalmeccaniche, fabbri	15%
Falegnamerie, vetererie, lavanderie a secco, tintorie non industriali, lavorazioni materie plastiche e vetroresine	20%
Laboratori fotografici, eliografie, tipografie, stamperie, serigrafie, litografie	25%
Marmisti	30%
Carozzerie, autoriparatori, elettrauti, demolitori e rottamai, riparazioni elettrodomestici, elettricisti	35%
Verniciatura, lucidatura mobili e infissi, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie	40%

per eventuali attività non comprese nell'elenco sopraindicato, si fa riferimento a criteri di analogia, in relazione alla potenziale produttività quali-quantitativa di rifiuti.

In assenza di richiesta da parte del produttore dei rifiuti o di presentazione della necessaria documentazione, non potrà essere applicato alcun abbattimento.

Per fruire della riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare al Comune entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

CAPO V

DISCIPLINA DEL TRIBUTO GIORNALIERO

ART. 34

TRIBUTO GIORNALIERO

Il tributo giornaliero è dovuto dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti assimilati prodotti da tali soggetti.

L'occupazione o detenzione è considerata temporanea quando si protrae per periodo inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

La tariffa del tributo giornaliero è determinata in rapporto ai metri quadrati occupati e al numero di giorni e loro frazioni di durata dell'occupazione.

La misura della tariffa giornaliera è ottenuta suddividendo la tariffa annuale, riferita alla categoria di riferimento, per i giorni dell'anno (365), maggiorando il risultato del 50%.

E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche .

Alla tassa giornaliera si applicano le disposizioni del tributo annuale in quanto compatibili.

Al tributo giornaliero si applica la maggiorazione di all'articolo 14, comma 13 del D.L. n. 201/2011.9

L'obbligo di presentazione della dichiarazione si intende assolto con il pagamento del tributo, da effettuare contestualmente con il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche , con le modalità previste per la stessa.

Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della COSAP, ai fini della riscossione del tributo giornaliero, laddove il servizio è affidato all'esterno, il Gestore collaborerà col Comune secondo modalità concordate col Gestore medesimo.

Per tutto quanto non previsto dai commi da precedenti , si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale.

Gli utenti titolari di assegnazione di posto fisso per l'esercizio dell'attività itinerante nei mercati comunali, corrispondono il tributo sulla base delle giornate programmate.

Per particolari manifestazioni (fieristiche, culturali, propagandistiche, sportive, ludiche e similari) che si svolgono in locali pubblici o privati o su aree pubbliche o private od aree private di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, il Comune può definire con il soggetto organizzatore della manifestazione un addebito unico nei confronti del soggetto organizzatore medesimo applicando, a

fronte di attività economiche diverse, la tariffa corrispondente all'attività prevalente considerando tale quella che occupa la superficie maggiore previa dichiarazione dello stesso soggetto organizzatore. Per le occupazioni temporanee poste in essere in qualsiasi occasione, l'Ufficio Comunale competente al rilascio dell'autorizzazione trasmetterà al Gestore, qualora il servizio sia affidato all'esterno, le indicazioni necessarie per l'organizzazione del servizio

ART. 35

APPLICAZIONE DEL TRIBUTO GIORNALIERO IN CASO DI OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. In caso di occupazione abusiva, in occasione della contestazione per violazione alla tassa/canone per l'occupazione di suolo pubblico, il tributo giornaliero è recuperato contestualmente a sanzioni, interessi ed accessori, applicando le norme in materia di accertamento, contenzioso e sanzioni, previste per il tributo annuale, in quanto compatibili.

ART. 36

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Al tributo sui rifiuti e sui servizi è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Il tributo è applicato all'ammontare del tributo disciplinato da questo regolamento, nella misura deliberata dalla Provincia, fino ad un massimo del 5%.

CAPO VII

DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO

ART. 37

DICHIARAZIONE DI DETENZIONE O POSSESSO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE

I soggetti che detengono o possiedono i locali o le aree scoperte sia soggette che esenti dal tributo comunale sui rifiuti e sui servizi devono presentare apposita dichiarazione al Comune entro 60 giorni dall'inizio dell'occupazione, detenzione o possesso. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di imposizione rimangano invariate. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare del tributo dovuto.

In caso di cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione o possesso dei locali ed aree, deve essere presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo.

Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata da uno solo degli occupanti o detentori o possessori dei locali e/o aree tassabili.

La cessazione della detenzione, occupazione e possesso di locali e aree deve essere dichiarata. La stessa ha effetto dal giorno successivo alla sua presentazione.

Non comporta obbligo di denuncia la variazione del numero dei componenti del nucleo familiare se relativo a soggetti residenti.

ART. 38

TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO

1. I soggetti passivi, così come definiti all'articolo 4, devono eseguire il pagamento del tributo dovuto entro le seguenti scadenze:

- 1° rata 31 maggio dell'anno di competenza;
- 2° rata 31 ottobre dell'anno di competenza.

2. Per l'anno 2020, le scadenze sono le seguenti:

- 1° rata 31 ottobre;
- 2° rata 30 novembre;

Tali rate potranno essere variate in relazione a problematiche operative conseguenti all'introduzione del nuovo tributo. Le eventuali modifiche dovranno essere approvate con specifico atto della Giunta Comunale.

3. In caso di omesso pagamento, il contribuente può sanare la propria posizione adottando l'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97, purché il competente ufficio comunale non abbia già constatato la violazione e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

ART. 39 RISCOSSIONE

1. I contribuenti, per il versamento al Comune della tassa rifiuti, sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale, o le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la tassa rifiuti e il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze o l'importo dovuto per il pagamento in un'unica rata. Ai contribuenti che ne faranno richiesta entro il 31/03 l'avviso di pagamento sarà inviato tramite posta elettronica. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dall'obbligo del versamento entro le scadenze previste dal presente regolamento.

3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato entro le seguenti scadenze: 31 maggio 31 ottobre, o in unica soluzione entro il 31 maggio. Per il solo anno 2020 il versamento della TARI verrà effettuato in n. 2 rate scadenti: il 31 ottobre e 30 novembre. E' consentito il pagamento in un' unica soluzione entro il 31 ottobre. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione preferibilmente in coincidenza con la scadenza della 1°rata dell'anno successivo. Nel caso di conguagli dovuti a variazioni in corso d'anno il termine di pagamento è 30 giorni dall'emissione dell'avviso di pagamento.

4. Il termine di pagamento della prima o unica rata e/o delle altre scadenze, può essere prorogato contestualmente alla delibera di approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento o con delibera di giunta in caso di motivata necessità e/o d'urgenza;

5. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

ART. 40
DILAZIONI DI PAGAMENTO E RATEAZIONI

1. Il competente ufficio può concedere dilazioni e/o rateazione su istanza debitamente motivata da parte del soggetto passivo, in caso di riscossione coattiva.
2. La dilazione/rateazione può essere concessa alle condizioni previste dal vigente regolamento comunale per la gestione delle entrate.

ART. 41
RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il competente ufficio provvede a rimborsare quanto indebitamente introitato secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 164, della Legge 296/2006, sia a seguito di istanza del contribuente, sia qualora sia emerso un introito non dovuto o un versamento in misura superiore al dovuto.
2. Le somme dovute e quelle da rimborsare devono essere arrotondate ai sensi dell'articolo 1, comma 166 della predetta Legge 296/2006.
3. L'eventuale credito TARES e/o TARI del contribuente può essere calcolato in compensazione sull'importo dovuto nell'anno successivo.

ART. 42
IMPORTI MINIMI E ALTRE DISPOSIZIONI

Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto è uguale o inferiore a euro 4,00 (ad esclusione della tariffa giornaliera dove viene stabilito l'importo minimo pari a euro 2,00). Tali importi si intendono riferiti al totale complessivamente dovuto per l'intero anno e non alle singole rate previste.

2. Non sono eseguiti rimborsi qualora l'importo annuale dovuto è inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

ART. 43
FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. La Giunta comunale nomina il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi a detta attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.

CAPO VIII
ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO

ART. 44
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 22 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a. invitare il contribuente ad esibire o trasmettere atti o documenti, comprese le planimetrie catastali dei locali e delle aree scoperte idonee per la determinazione delle superfici occupate e a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente compilati entro il termine di 30 giorni dalla notifica;
- b. richiedere notizie, relative ai presupposti applicativi della tariffa, non solo agli occupanti o ai detentori dei locali e/o delle aree, ma anche ai proprietari degli stessi;
- c. richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto o scritture private, necessarie per accertare la data di inizio dell'occupazione dei locali e/o aree;
- d. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, o richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti di singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- e. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, previo avviso scritto recapitato al contribuente almeno 7 giorni prima dell'accesso. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali può stipulare apposite convenzioni
- f. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

Sono esclusi dalla procedura i casi di immunità o di segreto militare nei quali l'accesso è sostituito da dichiarazione del responsabile del relativo organismo.

Il Comune può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento del tributo nei casi di multiproprietà e centri commerciali integrati, la presentazione dell'elenco degli occupanti o conduttori dei locali ed aree.

2. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sulle dichiarazioni e sui versamenti eseguiti dai contribuenti nonché dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento o l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese.

3. Contro l'avviso di accertamento è ammesso ricorso, presso la competente Commissione Tributaria Provinciale, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'atto impugnato e con le modalità di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.

4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

5. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TARI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

6. La corresponsione delle spese di giudizio è dovuta al personale incaricato per attività di assistenza, difesa e rappresentanza dell'Ente nelle controversie innanzi alle Commissioni tributarie di primo e secondo grado. Tali spese, previo incasso da parte dell'Ente e determinate ai sensi dell'art. 15 comma 2 sexies del D.Lgs. n. 546/92,

sono corrisposte, decurtate del 10%, in favore dei difensori delegati che hanno presenziato all'udienza fissata per la discussione nonché svolto attività prodromica o successiva alla stessa.

ART. 45 SANZIONI

1. In caso di accertamento di violazione alle disposizioni che disciplinano la tassa sui rifiuti ed al presente regolamento, verranno applicate le sanzioni previste dai D.Lgs. 18.12.1997, nn. 471, 472 e 473, in materia di sanzioni amministrative tributarie e successive modificazioni ed integrazioni e L. n. 160 del 27/12/2019.

Art. 46 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica al tributo comunale sui rifiuti l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

Art. 47 DIRITTO DI INTERPELLO

Ogni contribuente, anche attraverso associazioni e comitati portatori di interessi diffusi, può inoltrare per iscritto al Comune, quesiti sull'interpretazione delle norme tributarie con le modalità ed i termini di cui al vigente Regolamento comunale per l'esercizio del diritto di interpello in materia tributaria.

Art. 48 RISCOSSIONE COATTIVA

La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al DPR 602/73 o ingiunzione fiscale di cui al RD n. 639/1910 per gli avvisi di accertamento emessi fino al 31 dicembre 2019 e mediante avvisi di accertamento esecutivi emessi dal 1 gennaio 2020, ai sensi dell'art.1, comma 792 e seguenti della L. 160 del 27.12.2019 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 49 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

Art. 50 NORME TRANSITORIE E FINALI

Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2020.

Per la prima applicazione del tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte ai fini delle precedenti forme di prelievo dei rifiuti, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della TARI.

Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'Ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.

Art. 51

CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.

I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO A
CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE.

LE UTENZE NON DOMESTICHE SONO SUDDIVISE NELLE
SEGUENTI CATEGORIE.

Comuni fino a 5.000 abitanti

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di c
02. Campeggi, distributori carburanti
03. Stabilimenti balneari
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e riposo
08. Uffici, agenzie, studi professionali
09. Banche ed istituti di credito
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraul
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e f
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club

Comune di Saludecio

(Provincia di Rimini)

Oggetto: Proposta deliberazione consiliare avente ad oggetto "Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione" - Parere.

Il Revisore dei Conti

(nominato con deliberazione consiliare n. 44 del 24.11.2018)

Premesso che in data 17.09.2020 è stata trasmessa dall'Ufficio Ragioneria del Comune di Saludecio, per le vie brevi tramite email al sottoscritto Revisore dei Conti, proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto "Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione";

Che la suddetta proposta di deliberazione è stata trasmessa, al fine di chiedere il parere all'organo di revisione ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) punto 7 del D. Lgs. n. 267/2000 come modificato dal D. L. n. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012, il quale prevede che l'organo di revisione esprima pareri in materia di "Tributi locali";

Che la proposta di deliberazione consiliare in parola prende le mosse dall'art. 1 comma 639 della legge n. 27.12.2013 n. 147 che prevede che l'imposta municipale propria (IMU) è abolita ad eccezione delle disposizioni della tassa sui rifiuti (TARI) che rimane disciplinata dall'art. 1 commi da 739 a 783 della legge n. 147/2013;

Che l'art. 1 comma 682 della legge n. 147/2013 prevede che con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) I criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) La classificazione delle categorie di attività non omogenee, potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) La disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) La disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso applicazione dell'ISEE;
- 5) L'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzioni rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

Che alla luce di quanto sopra l'amministrazione del Comune di Saludecio, in un quadro organico relativo alla esazione dell'imposta in parola, intende regolare nuovamente la materia stante la previsione generale prevista dall'art. 52 comma 1 del D. Lgs. n. 446/1997 sulla podestà regolamentare attribuita alle Province e ai Comuni;

Che pertanto l'Ufficio Ragioneria ha predisposta la proposta di "Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti" composto da 51 articoli rubricati sotto nn. 8 capi e n. 1 allegati sub A e che la medesima è meritevole di approvazione da parte del Consiglio Comunale;

Che l'art. 107 comma 2 del D. L. n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020 ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 30.09.2020 e che l'art. 138 del D. L. n. 34/2020 convertito in

legge n. 77/2020, ha abrogato il comma 683-bis dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che prevedeva l'approvazione per l'anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile;

Che l'art. 1 comma 767 della legge n. 160/2019 che disciplina l'efficacia delle aliquote e dei regolamenti inerenti gli ee.ll. hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del MEF, entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento;

Che l'art. 138 del D.L. n. 34/2020 c.d. decreto "rilancio" convertito in legge n. 77/2020, ha riallineato i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI IMU con il termine di approvazione del Bilancio di previsione annualità 2020;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;


Visti i pareri favorevoli attestante la regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile e della copertura finanziaria espresso dal responsabile del Servizio Finanziario, espressi ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

E S P R I M E

Parere Favorevole sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, avente ad oggetto "Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione".

Li 20.09.2020

Il Revisore dei Conti
(Dr. Mario Venanzi)





Comune di Saludecio

Provincia di Rimini

Relazione dell'Assessore al Bilancio

Consiglio Comunale del 28/09/2020

Buona sera a tutti.

Come sappiamo gli adempimenti che ci accingiamo ad effettuare questa sera, riguardanti il Regolamento e le tariffe della TARI, fino allo scorso anno erano legati ai termini di approvazione del bilancio di previsione stabiliti dal Ministero competente avente vigore dal primo di gennaio.

Per il corrente esercizio inizialmente erano stati svincolati dal bilancio di previsione per poi essere ricondotti alla vecchia normativa, quindi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, che per quest'anno sono stati stabiliti entro il 30 di settembre 2020.

Quest'anno, poiché siamo in emergenza covid-19, anche il riequilibrio, nonché la salvaguardia, del bilancio il termine del 31 luglio è stato differito al 30 di novembre.

La scelta del legislatore, viene condivisa, in quanto ancora non sappiamo effettivamente le nostre spettanze.

Fino a questo momento sappiamo che ci sono stati assegnati circa € 144.000,00 ed è stato annunciato che molto probabilmente arriveranno altri trasferimenti e purtroppo non sappiamo a quanto ammonteranno, poiché a partire dall'ANCI, quelli già assegnati, vengono ritenuti insufficienti per far fronte alle necessità legate al covid-19.

A tutt'oggi sappiamo che per il 2020 dobbiamo presentare un rendiconto da redigersi in apposito modulo entro il 30 di aprile 2021 per dimostrare come sono stati utilizzati i trasferimenti relativamente al COVID-19.

Successivamente entro il 30 di Giugno il Ministero ci comunicherà l'esito.

Lo Stato potrebbe chiederci di restituire dei fondi se non sono stati utilizzati nell'ambito delle esigenze dovute al covid-19.

Quindi, la gestione del Bilancio deve essere effettuata secondo il criterio di normalità, avendo

cura di isolare l'utilizzo dei trasferimenti nell'ambito del COVID-19.

Ma di questo ne parleremo meglio in sede di riequilibrio, quindi entro il 30 di novembre.

Come ho avuto modo di precisare in altre circostanze ci sono troppe incertezze che minano la gestione del bilancio e non avere la certezza delle entrate diventa una missione difficile.

Occorre prudenza e cercare di non chiudere in disavanzo, perché come sappiamo, se dovesse accadere, questo lo si deve coprire obbligatoriamente negli esercizi successivi, creando qualche problema.

Questa sera verrà sottoposto all'attenzione di questo Consiglio:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 E
RIDUZIONI COVID

Poiché non abbiamo ancora il Piano Economico Finanziario 2020, le tariffe saranno quelle già approvate sulla base del PEF del 2019.

Mentre entro il 31 dicembre 2020 andremo ad approvare il PEF per il 2020.

Sulla base di detto Piano si dovrà provvedere all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del 2020 e quelli del 2019, con la possibilità di ripartirli fino a tre anni a partire dal 2021.

le rate del ruolo tari per l'anno 2020 vengono indicate: il 31 ottobre (1 rata) 30 novembre (2 rata) con eventuale versamento unica soluzione al 31 ottobre 2020;

Sono state disposte riduzioni obbligatorie a tutte quelle imprese che hanno obbligatoriamente chiuso per covid-19 secondo il proprio codice ateco.

Con il nuovo Regolamento si mettono a disposizione dei cittadini nuovi strumenti da utilizzare, nei rapporti con il Comune.

Detti strumenti saranno evidenziati dal Responsabile Finanziario, Dott.ssa Elisa Saioni, alla quale do la parola.

Grazie per l'attenzione.

Saludecio 28 Settembre 2020

L'Assessore al Bilancio

Di Pasqua Dott. Gioacchino

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to DILVO POLIDORI

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. OSCAR BERGNESI

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata nel sito informatico istituzionale di questo Comune il giorno 29-09-20 per rimanervi quindici giorni consecutivi. (Art.124 c.1 del T.U. n.267/2000) – Reg. N.

Dalla Residenza comunale, li 29-09-2020

Il Responsabile del Procedimento
F.to Pazzaglini Laura

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 c.4 del T.U. 267/2000) decorsi 10 giorni dall'ultimo della pubblicazione.
- decorsi 10 giorni dall'ultimo della pubblicazione (Art.134, c.3 del T.U.n.267/2000);
- E' stata pubblicata nel sito informatico istituzionale di questo Comune , come prescritto dall'art.124, comma 1, del T.U. n.267/200, per quindici giorni consecutivi dal 29-09-2020 al 14-10-2020.

Dalla Residenza Comunale, li

Il Responsabile del Procedimento
F.to Pazzaglini Laura

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.28 DEL 28-09-2020**

Saludecio, li

Il Funzionario Incaricato

